

Edizione di mercoledì 11 aprile 2018

LAVORO E PREVIDENZA

La giurisprudenza sul lavoro sportivo in attesa della delibera Coni
di Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione: richiesta di erogazione dal 14 settembre
di Alessandro Bonuzzi

CONTROLLO

La relazione di revisione sul bilancio – I° parte
di Francesco Rizzi

DIRITTO SOCIETARIO

Responsabilità 231 e possibilità di patteggiamento
di Marco Bargagli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Agriturismo: la forma di impresa che riscopre i sapori della terra e del Paese
di EVOLUTION

LAVORO E PREVIDENZA

La giurisprudenza sul lavoro sportivo in attesa della delibera Coni

di Guido Martinelli

Le due maggiori novità contenute nel c.d. **pacchetto Lotti**, inserito nella **legge di Bilancio 2018** entrata in vigore il primo gennaio di quest'anno, dopo oltre tre mesi, sono ancora ferme al palo.

Infatti, le due fattispecie di maggiore interesse, ossia **la nuova società sportiva dilettantistica lucrativa e l'inquadramento delle prestazioni sportive**, sia in favore delle società sportive lucrative che non, quali collaborazioni coordinate e continuative **necessitavano e al momento necessitano ancora, per la loro operatività, di appositi atti deliberativi da parte del Coni**.

I [commi 355, 358 e 360](#) dell'unico articolo di cui è composta la **L. 205/2017, legano le tre agevolazioni riconosciute dal legislatore alle società lucrative** (riduzione Ires al 50%, aliquota iva sui servizi sportivi al 10% e riduzione alla metà per il primo quinquennio di entrata in vigore della legge dei contributi previdenziali sulle collaborazioni coordinate e continuative) **al loro "riconoscimento" da parte del Coni**. Riconoscimento che, come tale, dovrà essere disciplinato sia ai fini della loro **iscrizione al Registro** (requisito indispensabile al fine del loro inquadramento come società sportive) sia ai fini delle **necessarie modifiche** agli statuti e ai regolamenti delle **Federazioni, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva** che, nella quasi genericità dei casi, prevedono la possibilità di affiliazione solo agli **enti senza scopo di lucro**.

Pertanto al momento appare possibile costituire, sotto il profilo civilistico, **società lucrative** che, però, non potendo (ancora) ottenere il **riconoscimento da parte del Coni** potranno operare solo come normali **imprese commerciali** senza poter beneficiare delle agevolazioni sopra descritte.

Analogamente da evitare al momento sono le eventuali **"trasformazioni"** da **società non lucrativa in lucrativa** in quanto ciò produrrebbe una **"espulsione"** dall'ordinamento sportivo con conseguente perdita di qualsivoglia beneficio di carattere fiscale.

Medesimo ragionamento andrà fatto per **l'inquadramento come collaborazioni coordinate e continuative delle prestazioni sportive**. Quelle che potranno essere considerate come tali, sia per le **società lucrative** (pertanto con diritto fino al 2022 della contribuzione ridotta al 50%) che per le **non lucrative** (per le quali troverà applicazione l'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) e, pertanto, esonerate da qualsiasi contribuzione previdenziale o assicurativa), ai sensi di quanto previsto dal **comma 358, saranno solo quelle "individuate dal Coni"**.

Ne deriva che, al momento sarà inutile porsi il problema sulla presunta obbligatorietà degli **adempimenti** legati a tale qualifica. Questi scatteranno solo quando il citato inquadramento sarà **operativo**. Ad oggi la **comunicazione al centro per l'impiego e l'iscrizione nel libro unico**, ai sensi di quanto già previsto dalla prassi amministrativa in materia, è dovuta solo per le **collaborazioni amministrativo – gestionali**.

Dobbiamo intanto registrare una interessante decisione della sez. lavoro della **Corte d'Appello di Roma** ([sentenza del 13.03.2018](#)). La fattispecie concreta è quella oggetto dei numerosi contenziosi esistenti in Italia. **Accertamento Inps** ad una **palestra** gestita da una **associazione sportiva dilettantistica**, opposizione da parte di quest'ultima avverso la **cartella di pagamento** a titolo di omessi contributi ex Enpals inerenti ai rapporti di collaborazione con un gruppo di istruttori.

In primo grado il Tribunale aveva **accolto** il ricorso della **associazione** sul presupposto che l'ente vigilante non aveva documentato la sussistenza di un **rapporto di lavoro subordinato** nella fattispecie in esame.

Su impugnativa dell'ente previdenziale la **Corte del riesame** svolge una serie di considerazioni che meritano attenzione. In prima battuta afferma che, nella gestione spettacolo, i **contributi previdenziali sono comunque dovuti** essendo previsti “*per specifiche categorie professionali indipendentemente dalla natura subordinata e/o autonoma dei rapporti di lavoro che queste possano instaurare*”.

Assodato che, anche solo per detto motivo, la Corte ritiene di non poter confermare il giudizio di primo grado, la parte più interessante è legata all'esame delle motivazioni per le quali il Tribunale abbia ritenuto di poter applicare la disciplina dei **compensi sportivi** di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

Innanzitutto afferma che la disposizione citata ha natura di: “**norma eccezionale volta a sottrarre alcuni compensi alla regola generale della sottoposizione ad imposizione fiscale e contributiva**”. È la prima volta che la Corte d'Appello della Capitale riconosce che le **prestazioni sportive dilettantistiche** costituiscono **norma eccezionale** non solo sotto il profilo fiscale ma anche lavoristico.

Partendo da questo condivisibile **principio di diritto**, la decisione, però, accoglie il ricorso dell'**Inps**, cassando il giudizio di primo grado sulla base di **due motivazioni**, nessuna delle quali appare convincente.

Viene infatti affermato che la disposizione che inquadra tra i redditi diversi la prestazione sportiva sia applicabile soltanto per “**prestazioni di natura non professionale**” citando quanto previsto per le **collaborazioni amministrativo – gestionali** ma non per l'esercizio diretto di **attività sportive dilettantistica** che sarebbe stata la previsione corretta di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) applicabile agli istruttori sportivi.

Come seconda motivazione fa riferimento alla **mancata iscrizione nel registro Coni** della associazione per gli anni oggetto dell'accertamento (2004 – 2008), pur se **regolarmente affiliata all'ente di promozione sportiva ASI** senza ricordare che **l'obbligatorietà e vincolatività di detta iscrizione è partita dal 2010.**

Una buona prospettiva per un eventuale ricorso in Cassazione.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione: richiesta di erogazione dal 14 settembre di Alessandro Bonuzzi

Con il [**decreto 29 marzo 2018**](#) il MiSE ha fissato la **data** a partire dalla quale è possibile presentare la **richiesta di erogazione** del **voucher digitalizzazione**: la domanda potrà essere inviata **dal 14 settembre 2018**.

Si ricorda che l'incentivo:

- è rivolto alle **micro, piccole e medie imprese**, costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultavano possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'[**articolo 5 D.M. 23.09.2014**](#), nonché agli **studi professionali** che svolgono l'attività in forma di impresa e erano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese;
- consiste nell'ottenimento di un **contributo** pari al 50% del totale delle spese ammissibili e, in ogni caso, non superiore a 10.000 euro.

La **domanda di accesso** all'agevolazione doveva essere presentata, mediante l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet del MiSE, a partire **dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018** (termine differito ad opera del [**D.M. 09.02.2018**](#); in origine la scadenza era fissata al **9 febbraio 2018**).

Lo scorso **14 marzo** il Ministero ha pubblicato **due decreti** con i quali

- ha approvato l'**Elenco**, consultabile per regione, dei soggetti ai quali risulta assegnabile il **voucher** e
- ha **semplificato la procedura** da seguire per l'ottenimento dell'incentivo.

Nell'**Elenco pubblicato non è indicato l'importo del voucher concedibile**, come, invece, era previsto in origine. In relazione a questo fondamentale aspetto il MiSE ha cambiato le regole in gioco: **l'importo del contributo spettante sarà comunicato solo dopo aver sostenuto le spese**.

In particolare, con un **successivo decreto** il Ministero provvederà:

- a pubblicare l'elenco delle imprese per le quali le **verifiche** sulle dichiarazioni rilasciate all'atto della domanda si saranno concluse **positivamente** e
- a indicare l'**importo del voucher assegnato** all'impresa.

I contribuenti che hanno presentato correttamente la domanda di accesso, e che, quindi, sono

stati inclusi nell'**Elenco** dei soggetti ai quali risulta assegnabile l'incentivo, possono comunque scegliere se:

- **continuare** la procedura per l'ottenimento del *voucher sostenendo le spese*; oppure
- **rinunciare** all'agevolazione, non avendo la certezza circa la misura del contributo prima del sostenimento della spesa.

Qualora si fosse deciso o si decidesse di **continuare** la procedura per l'ottenimento del *voucher*, va tenuto conto che le **spese programmate** nei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico presentati potevano essere **sostenute dallo scorso 14 marzo**.

È poi **necessario osservare** le indicazioni seguenti:

1. comunicare al fornitore di inserire nella **fattura** di vendita la seguente **dicitura**: “*Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014*” (la fattura deve essere **emessa** entro 6 mesi dal 14 marzo 2018, quindi **entro il 14 settembre 2018**);
2. effettuare un **pagamento distinto per ciascuna fattura** utilizzando il **bonifico bancario SEPA Credit Transfer (SCT)** con indicazione della causale “*Bene acquistato ai sensi del decreto MiSE 23 settembre 2014*”;
3. procurarsi gli **estratti del conto corrente** dal quale risultino i **pagamenti** connessi alla realizzazione del progetto;
4. far compilare e sottoscrivere al fornitore l'apposita **liberatoria** (Allegato 4 del decreto direttoriale MiSE 24 ottobre 2017) e farsi rilasciare la **fotocopia di un suo documento di identità**;
5. predisporre il **resoconto** del progetto ([Allegato 5 del decreto direttoriale MiSE 24.10.2017](#));
6. predisporre e inviare insieme ai documenti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 la **richiesta di erogazione del voucher** ([Allegato A del decreto direttoriale MiSE 14.03.2018](#)) dal **14 settembre al 13 dicembre 2018**, così come stabilito dal **M. 29.03.2018**.

L'**erogazione** dell'incentivo da parte del MiSE deve avvenire **entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta**.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTROLLO

La relazione di revisione sul bilancio – I° parte

di Francesco Rizzi

La **relazione sul bilancio** è il **principale** documento di **sintesi** di **tutto il lavoro di revisione**, in quanto attraverso di essa il revisore **formalizza** il proprio **giudizio professionale** sul bilancio, maturato in seguito alle **attività di revisione** svolte e alle **conclusioni** raggiunte sulla scorta degli **elementi probativi** acquisiti.

Considerata l'**ampiezza** delle tematiche connesse al suddetto argomento, se ne **circoscriverà** la trattazione al **caso**, più comune, della revisione legale di una **società** commerciale **non** quotata e, per esigenze di sintesi, **non** si scrivera di **tutte** le **informazioni** che devono essere **inserite** nella relazione di revisione ma si offrirà una trattazione più **approfondita** solamente di quelle più rilevanti.

Ciò premesso, al fine di illustrare l'argomento in modo **sistematico** e completo, pur senza recedere dalle esigenze di una trattazione sintetica, si reputa opportuno iniziare partendo, in primo luogo, dalle **fonti**.

La **prima fonte** si rinvie anztutto dal **precetto normativo** e, nello specifico, nell'[**articolo 14 D.Lgs. 39/2010**](#); norma che definisce gli **scopi**, il **contenuto** e le **altre formalità di redazione e pubblicazione** della relazione.

Grazie all'espresso **rinvio** operato proprio dal **secondo comma** del succitato [**articolo 14**](#), l'altra **fonte primaria** si rinvie nei **principi di revisione internazionali** e, in particolare:

- dal principio di revisione internazionale (**ISA Italia**) n. 570 (“*Continuità aziendale*”);
- dal principio di revisione internazionale (**ISA Italia**) n. 700 (“*Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*”);
- dal principio di revisione internazionale (**ISA Italia**) n. 701 (“*Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente*”);
- dal principio di revisione internazionale (**ISA Italia**) n. 705 (“*Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*”);
- dal principio di revisione internazionale (**ISA Italia**) n. 706 (“*Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente*”);
- dal principio di revisione internazionale (**ISA Italia**) n. 710 (“*Informazioni comparative – dati corrispondenti e bilancio comparativo*”);
- dal principio di revisione internazionale (**ISA Italia**) n. 720 (“*Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile*”);

- dal principio di revisione “nazionale” (**SA Italia**) n. 720B (“*Le responsabilità del revisore relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e agli assetti proprietari*”).

Per quel che invece concerne lo **scopo** della relazione di revisione, esso consiste nel **formalizzare** in una **relazione scritta** il proprio **giudizio professionale sul bilancio** e i **risultati** dell’attività di revisione legale svolta, al fine di “**esternare**” le **conclusioni** del lavoro di revisione a diretto **beneficio** della società **destinataria** delle attività di revisione e di tutti gli **stakeholder** in genere. Di fatti, la relazione del revisore sul bilancio, oltre a **supportare** la comunicazione finanziaria dell’impresa, **assicura** a tutti gli **utilizzatori** del bilancio l’**affidabilità** delle **informazioni** in esso contenute.

Quanto precede mette anche in luce alcuni tratti delle **responsabilità** del revisore, connessi al fatto che gli **utilizzatori** del bilancio faranno **affidamento** sul suo giudizio professionale in ordine alla **conformità** o meno del bilancio al **quadro normativo** sull’informazione finanziaria applicabile e, in particolare, sulla circostanza che il bilancio sia stato redatto e presentato **correttamente**, in tutti gli aspetti **significativi**, ovvero fornisca una rappresentazione **veritiera** e **corretta** in conformità alla **normativa** vigente di riferimento.

Per quel che invece riguarda la **struttura** della relazione, essa è stata recentemente aggiornata in seguito all’adozione dei **nuovi** principi di revisione avvenuta con le **Determine del Ragioniere Generale dello Stato del 15 giugno e del 31 luglio del 2017**.

In base alle recenti innovazioni, la **nuova** struttura della relazione sul bilancio è la seguente:

- “**titolo**” (ovvero “*Relazione del revisore (società di revisione) indipendente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39*”);
- “**destinatario**” (ovvero i **soci/azionisti** riuniti nell’**assemblea** convocata per l’**approvazione** del bilancio);
- “**giudizio del revisore**”;
- “**elementi alla base del giudizio**”;
- “**responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio**”;
- “**responsabilità del revisore (società di revisione) per la revisione contabile del bilancio d’esercizio**”;
- “**relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**” contenente il **giudizio** ai sensi dell’[articolo 14, comma 2, lettera e\) D.Lgs. 39/2010](#) (giudizio di **coerenza** e di **conformità** sulla **relazione sulla gestione**, nonché sull’eventuale identificazione di **errori significativi** nella predetta relazione);
- eventuali “**richiami d’informativa**”;
- eventuali “**altri aspetti**”;
- “**nome del revisore**” (o dei membri del **collegio sindacale**, nel caso in cui a tale organo sia stato **anche** affidata la **revisione legale**);
- per le società di revisione, “**nome del responsabile dell’incarico**”;
- “**sede del revisore**”;

- “*data di emissione*”;
- “*firma del revisore*”.

Special Event

L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRaverso l'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO

Scopri le sedi in programmazione >

DIRITTO SOCIETARIO

Responsabilità 231 e possibilità di patteggiamento

di Marco Bargagli

Le disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dal **D.Lgs. 231/2001** prevedono l'applicazione di **specifiche sanzioni a carico delle società, enti o associazioni** nell'ambito della disciplina conosciuta, tra gli addetti ai lavori, come **responsabilità amministrativa** della persona **giuridica**.

Sotto il **profilo soggettivo**, la **normativa in rassegna opera** nei confronti:

- delle **società di capitali**;
- delle **società di persone**;
- delle **ditte individuali**;
- degli **enti forniti di personalità giuridica**;
- delle **società estere operanti in Italia**;
- degli **enti del terzo settore** quali, ad esempio, le **organizzazioni di volontariato**, le **associazioni e gli enti di promozione sociale**, gli **organismi della cooperazione**, le **cooperative sociali**, le **fondazioni**, gli **enti di patronato** e gli altri **soggetti privati non a scopo lucrativo** (c.d. **soggetti no-profit**), comprese le **associazioni sportive dilettantistiche**.

Di contro, le **disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 non operano nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché per gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale**.

Ciò posto, in linea con i **principi mutuati dal diritto penale**, ci si chiede quali siano i **criteri di ammissione al patteggiamento** per la **persona giuridica**, ossia la **richiesta di applicazione della pena** presentata dalla **società o dall'ente** allo scopo di usufruire delle **riduzioni sanzionatorie previste dalla Legge**.

Come noto [l'articolo 444 c.p.p.](#), rubricato **applicazione della pena su richiesta**, prevede che **l'imputato e il pubblico ministero** possono **chiedere al giudice l'applicazione**, nella **specie e nella misura indicata**, di una **sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo**, ovvero di una **pena detentiva** quando questa, tenuto conto delle **circostanze e diminuita fino a un terzo**, non **superà cinque anni soli o congruenti a pena pecuniaria**.

Anche [l'articolo 63 D.Lgs. 231/2001](#) prevede una **sorta di patteggiamento**, con conseguente **applicazione della sanzione su richiesta della società o dell'ente**.

In particolare, l'applicazione della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito, ovvero definibile a norma del citato [articolo 444 c.p.p.](#), nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria.

In merito, qualora risulti applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione della pena di cui all'[articolo 444, comma 1, c.p.p.](#) opera anche in caso di responsabilità amministrativa dell'ente, sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

Infatti, come noto, il giudice penale può applicare specifiche sanzioni previste per gli **illeciti amministrativi dipendenti da reato** quali, ad esempio:

- la **sanzione pecuniaria**;
- le **sanzioni interdittive**;
- la **confisca**;
- la **pubblicazione della sentenza**.

Sullo specifico tema, la **Corte di Cassazione** – sezione VI° penale – con la [sentenza n. 14736 del 30.03.2018](#), ha chiarito i criteri di ammissione al patteggiamento richiesto da parte di una **società**.

Prima che la vicenda fosse posta al vaglio del **Supremo Giudice di legittimità** la **Corte di assise di Taranto**, con **propria ordinanza**, aveva rigettato la richiesta di applicazione della pena formulata da parte di una società di capitali in **amministrazione straordinaria**, rilevando l'insussistenza dei presupposti previsti dall'[articolo 63 D.Lgs. 231/2001](#).

Infatti, a **parere del giudice**:

- nessuno degli imputati (persone fisiche) aveva richiesto l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 c.p.p.](#), né il procedimento era definibile in tali forme vista l'estrema gravità e pluralità dei reati contestati;
- gli **illeciti amministrativi dipendenti da reato** contestati non risultavano puniti in concreto con la sola pena pecuniaria.

Ciò detto, la difesa impugnava il provvedimento in rassegna davanti alla Corte di Cassazione, deducendo l'abnormalità strutturale dell'ordinanza, in quanto la stessa da un lato costituiva esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma dall'altro si poneva completamente al di fuori dello stesso.

Infatti, a **parere della ricorrente**, la Corte di Assise di Taranto aveva assunto a fondamento della propria decisione una situazione processuale, che vedeva imputati soggetti persone fisiche, radicalmente diversa da quella che il D.Lgs. 231/2001 prevede per il processo nei confronti dell'ente.

In merito, gli **ermellini hanno chiarito che**:

- l'ente può patteggiare la sanzione per illeciti per i quali sia contemplata la sanzione interdittiva in via temporanea;
- l'applicazione della sanzione su richiesta (ex [articolo 63 D.Lgs. 231/2001](#)) è consentita in tutti i casi in cui l'illecito dipendente da reato risulti in concreto sanzionato con la sola sanzione pecuniaria.

Inoltre, a parere del giudice di legittimità, al di fuori di questi casi l'applicazione della pena è comunque ammessa se il procedimento penale avente ad oggetto il reato presupposto dell'illecito è definito o definibile a norma dell'[articolo 444 c.p.p.](#).

In buona sostanza, l'ente potrà patteggiare la sanzione anche qualora l'illecito sia astrattamente punibile con la misura interdittiva temporanea con la riduzione di pena prevista dall'[articolo 444, comma 1, c.p.p.](#), che sarà operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

Di contro, nel caso in cui il giudice ritenga che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetterà la richiesta di patteggiamento.

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI, IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Agriturismo: la forma di impresa che riscopre i sapori della terra e del Paese

di EVOLUTION

L'attività di agriturismo, disciplinata dalla L. 96/2006 e dalle leggi Regionali, consiste nella ricezione ed ospitalità offerta dagli stessi imprenditori agricoli attraverso l'impiego della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Strutture ricettive", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le caratteristiche principali che l'attività d'impresa deve possedere per essere classificata come "agriturismo".

L'attività di agriturismo, regolata dalla [**Legge – Quadro 20 febbraio 2006, n. 96**](#) che rimanda, tuttavia, alle **Leggi Regionali** la statuizione dei principi generali, criteri e limiti dell'attività, è riservata alle aziende agricole e consiste nella **ricezione ed ospitalità** offerta dagli stessi imprenditori agricoli attraverso **l'impiego della propria azienda** in rapporto di **connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali**.

Possono, quindi, essere considerate **attività agrituristiche**, ai sensi dell'[**articolo 3, comma 2**](#) delle citata legge – quadro:

1. **l'offerta di ospitalità** in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
2. **la somministrazione di pasti e/o bevande** costituiti prevalentemente da **prodotti propri** e da prodotti di aziende agricole della zona, comprese bevande alcoliche e superalcoliche, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOPO, IGP, IGT, DOC e DOCG, compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
3. **l'organizzazione di degustazioni** di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
4. **l'organizzazione**, anche all'esterno delle proprietà fondiarie dell'azienda, di **attività di**

tipo ricreativo, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Le citate attività di accoglienza possono essere organizzate congiuntamente o disgiuntamente purché soddisfino i requisiti di connessione con l'attività o le risorse dell'azienda agricola e/o del territorio rurale (attività di cui alla lettera d).

In particolare, le **attività ricreative o culturali** possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività, con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale.

Le **Regioni**, in questo ambito, **promuovono e sostengono lo sviluppo dell'agriturismo** attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione. Inoltre, possono **incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella**, nell'ambito delle aziende agrituristiche e l'allestimento delle relative attrezature di ricovero e di esercizio, oltre che incentivare gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >